



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Ordinanza Sindacale n. *17* del *03.05.2019*
Prot. n. del

Oggetto: Misure per la tutela del decoro, vivibilità ed igiene ambientale e della pubblica salute e incolumità. Divieto di fumo e abbandono di rifiuti di prodotti da fumo sugli arenili, nelle riserve naturali e nei parchi pubblici e convenzionati

IL SINDACO

PREMESSO

CHE secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione;

CHE importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno verificato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;

CHE oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali aperti al pubblico, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l'adozione di un più stringente regolamentazione di tali comportamenti, anche con riferimento agli spazi aperti frequentati nondimeno da soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza;

CHE la corte Costituzionale, già con sentenza n. 399/1996, aveva stabilito <<..ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela alla salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo..>>;

CHE non vi è dubbio che interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche consiste nel garantire la sicurezza, la vivibilità e la salute dei propri cittadini;

RILEVATO

CHE parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;

CHE sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da fumo- ai sensi dell'art. 232 bis ("Rifiuti di prodotti da fumo") e di piccole dimensioni

U
COMUNE DI ANZIO
Comune di Anzio
Protocollo N.0024481/2019 del 03/05/2019



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

sul suolo e nelle acque – ai sensi dell'art. 232 ter ("Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni"), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;

CHE i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE il territorio comunale di Anzio ricomprende aree soggette ad una maggiore tutela naturalistica, quali la R.N.R. "Tor Caldara" e diversi parchi pubblici e convenzionati, per cui è necessario preservare e tutelarle dai rifiuti non biodegradabili, o degradabili in un lungo arco di tempo quali mozziconi di sigarette;

RITENUTO di specificare alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, che consentano di tutelare i cittadini e visitatori del territorio comunale sia sotto il profilo igienico-sanitario che estetico e di decoro ambientale;

DATO ATTO

CHE la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.lgs. n. 267/2000;

CHE rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare Ordinanze urgenti e contingibili nei casi di "igiene pubblica" ai sensi dell'art. 50/c. 5 del D.lgs.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il D.lgs. 152 del 03.04.2006 "Codice dell'Ambiente";

VISTO il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

ORDINA

A decorrere dal **1° Giugno 2019** è fatto divieto a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Anzio:

- 1. Di fumo sulle spiagge libere e/o oggetto di concessione**
- 2. Di fumo nelle aree soggette a tutela naturalistica, quali la R.N.R. "Tor Caldara", e nei parchi pubblici e convenzionati, anche al fine di prevenire rischio di incendi.**

E' altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque, con particolare riferimento alle aree soggette a tutela naturalistica, quali la R.N.R. "Tor Caldara", e nei parchi pubblici e convenzionati.



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

E' CONSENTITO

Ai Concessionari degli stabilimenti balneari, alla luce di quanto sopra ordinato, la delimitazione di apposite aree per i fumatori.

AVVERTE

Al sensi della presente Ordinanza è prevista la sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25,00(venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00), da effettuarsi entro gg. 60 dalla contestazione o dalla notifica della violazione, ai sensi della L. 689/1994.

DISPONE

La presente Ordinanza venga resa nota, a quanti essa è diretta nelle seguenti modalità:

- a. Affissione all'Albo Pretorio Comunale
- b. Pubblicazione su Sito web Istituzionale del Comune di Anzio
- c. Massima diffusione a mezzo stampa e media locali
- d. Affissione di congruo numero di manifesti in tutto il territorio comunale

Inoltre copia della presente Ordinanza venga trasmessa ai seguenti servizi competenti per territorio i quali, ciascuno per propria competenza, sono tenuti a far rispettare il presente atto:

- ASL RM 6 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- Polizia di Stato
- Comando Carabinieri Lazio
- Guardia di Finanza
- Prefettura di Roma
- ARPA Lazio
- Città Metropolitana di Roma
- Regione Lazio

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati dell'osservanza della corretta esecuzione della presente Ordinanza

INFORMA



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Che avverso il presente atto può essere presentato Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 104/2010),, ovvero in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data come previsto dal D.P.R. 1199 del 24.11.1971.

ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Santaniello – Dirigente I Area Tecnica (Giusta nomina del Sindaco con Decreto n. 77 del 15/06/2018 ad interim all'Area Tecnica).

- Contatto telefonico: (tel. 06/98499469)
- Amministrazione competente: Comune di Anzio
- Ufficio Depositario degli Atti: U.O. Ambiente e Sanità

Il Dirigente Area Tecnica


#SINDACO



Notificare a:

ASL RM 6 – Servizio Igiene Pubblica – Viale Severiano 5 – 00042 ANZIO
U.O. Ambiente e Sanità - Sede
Comando Polizia Locale di Anzio – Sede
S.C. Politiche del Demanio - Sede